

Allegato alla deliberazione CC/CG

n.

20 del 24/1/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni D'Alessandro



IL SINDACO
SPINGORE Cav. Lorenzo



COMUNE di GROSSO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE.

INDICE

Articolo 1. Definizioni	Pag. 3
Articolo 2. Finalità del trattamento	Pag. 3
Articolo 3. Responsabile del trattamento	Pag. 3
Articolo 4. Incaricato al trattamento	Pag. 4
Articolo 5. Modalità di trattamento	Pag. 4
Articolo 6. Ambienti di posizionamento delle telecamere	Pag. 4
Articolo 7. Risoluzione delle riprese	Pag. 4
Articolo 8. Periodo di conservazione delle immagini	Pag. 4
Articolo 9. Obbligo di segnalazione presenza telecamere	Pag. 5
Articolo 10. Informativa	Pag. 5
Articolo 11. Esercizio del diritto di accesso	Pag. 5
Articolo 12. Comunicazione e diffusione dei dati	Pag. 6
Articolo 13. Leggi e atti regolamentari	Pag. 6
Articolo 14. Pubblicità del regolamento	Pag. 6
Articolo 15. Rinvio dinamico	Pag. 6
Articolo 16. Entrata in vigore	Pag. 6

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si indica con i termini che seguono:

Titolare: il comune di Grosso competente a disporre l'adozione di impianto di videosorveglianza ai sensi del presente regolamento, e soggetto atto a indicare le finalità e le modalità operative relative al predetto impianto

Responsabile: persona fisica individuata nella persona del titolare della posizione organizzativa dell'Area amministrativa, economica, finanziaria e vigilanza o dalla stessa delegata

Incaricato: persona fisica atta a realizzare qualsivoglia operazione di trattamento

Interessato: persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di videosorveglianza

Articolo 2. Finalità del trattamento

1. Il trattamento posto in essere dal Titolare, ha lo scopo di:
identificare luoghi esposti ad alta intensità di traffico al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico stesso;
prevenire atti vandalici;
tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'Art.6 del D.L. 11/2009;
rilevare infrazioni al codice della strada.

2. Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 196/2003, ed in particolare tenuto conto delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento di videosorveglianza 08/04/2010 G.U. n. 99 del 29/04/2010

Articolo 3. Responsabile del trattamento

1. Responsabile del trattamento è stato individuato il titolare della posizione organizzativa dell'Area amministrativa, economica, finanziaria e vigilanza o persona dallo stesso delegata.

2. E' onere del responsabile provvedere a:
individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento dando loro le idonee istruzioni;
vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal responsabile del trattamento;
evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all'Art. 7 del decreto legislativo n.196/2003;
evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute dall'Autorità garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste;
interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;

provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dei dati raccolti per il tramite dei sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
ogni e qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare.

Articolo 4. Incaricato al trattamento

1. Incaricati al trattamento sono nominati tutti gli operatori che effettuano in via principale o residuale un trattamento dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della videosorveglianza

2. L'incaricato al trattamento ha l'obbligo di:
trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuati per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'Art. 2 del presente regolamento;
accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.

Articolo 5. Modalità di trattamento

1. I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente regolamento, dovranno essere:
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
raccolti ed utilizzati limitatamente alle finalità di cui all'Art. 2;
conservati per il massimo di 7 giorni salvo le deroghe espresse dell'Art. 6 del D.L. 11/2009, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire.

Articolo 6. Ambienti di posizionamento delle telecamere

1. Le telecamere, ai sensi del D.L. 11/2009, possono essere posizionate in corrispondenza di incroci, piazze, immobili, aree pubbliche, ecc.. L'esatta collocazione sarà individuata, di volta in volta, con provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 7. Risoluzione delle riprese

1. E' espressamente previsto che la risoluzione delle riprese sia bassa nel caso di posizionamento delle telecamere atte a verificare il traffico, gli ingorghi, le esondazioni, ecc.

Articolo 8. Periodo di conservazione delle immagini

1. I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 24 ore.

2. Per la tutela della sicurezza urbana le immagini saranno conservate per almeno 7 giorni salvo ulteriori necessità di conservazione secondo le previsioni del D.L. 11/2009.

Articolo 9. Obbligo di segnalazione presenza telecamere

1. Tenuto conto degli obblighi di legge vigenti, il responsabile del trattamento attua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'Art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, tenuto conto delle deroghe espressamente previste dal Codice della Strada, mediante apposizione di apposita cartellonistica in prossimità delle aree interessate alla videosorveglianza.

2. In particolare, in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003, è fatto obbligo di segnalare mediante simbolo visivo la ripresa in atto, unitamente all'indicazione ben visibile di "Area video sorvegliata", con rilascio di informativa sintetica (indicazione Titolare del trattamento, finalità di trattamento e luogo presso cui prendere visione dell'informativa integrale ai sensi dell'Art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003).

Articolo 10. Informativa

1. L'informativa esaustiva inerente il trattamento dati posto in essere dal Titolare, deve essere collocata presso il Comando di Polizia Municipale (ede eventuali sedi distaccate).

2. L'informativa deve contenere le seguenti informazioni:
espressa indicazione del Titolare del trattamento;
espressa indicazione della sussistenza del titolare del trattamento;
finalità del trattamento;
modalità del trattamento;
diritti esercitabili dall'interessato;
modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
indicazione delle classi omogenee che effettuano il trattamento in qualità di incaricati;
indicazione di eventuali operazioni di comunicazione; termini di conservazione delle immagini se registrate.

Articolo 11. Esercizio del diritto di accesso

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

2. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

3. I diritti di cui all'Art. 7 del decreto legislativo 196/2003 sono esercitabili con richiesta rivolta senza formalità al Titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, al quale deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo.

Articolo 12. Comunicazione e diffusione dei dati

1. La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista da legge o regolamento apposito. E' vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza salvo qualora il dato sia anonimo in quanto raccolto senza finalità di individuazione dei tratti somatici

Articolo 13. Leggi e atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
i regolamenti comunali
le leggi e i regolamenti regionali
le leggi e i regolamenti statali vigenti in materia

Articolo 14. Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Articolo 15. Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative gerarchicamente sovraordinate.

2. In tali casi, in attesa della modifica del regolamento, si applica la normativa di cui al comma precedente.

Articolo 16. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione dell'iter formativo, così come previsto dall'art. 14 dello statuto comunale.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia, precedentemente emanate, in quanto incompatibili con quelle contenute nel regolamento stesso.